

Osservazioni sul DdL 755

In relazione al DDL S.755 (Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito), con particolare riferimento al ruolo e alle funzioni degli ufficiali giudiziari, le scriventi Organizzazioni Sindacali presentano le seguenti osservazioni.

L'esigenza di efficientamento del sistema di recupero del credito è certamente obiettivo condivisibile, atteso il grave nocumento che ogni lacuna nel settore arreca allo sviluppo di un Paese come il nostro, che per la Giustizia si colloca purtroppo agli ultimi posti nelle graduatorie in Europa.

Su tale premessa il legislatore si mosse già nel 2014 (DL 132, convertito in Legge 162), al fine di migliorare il processo esecutivo con la riforma dell'art. 492 bis, consentendo la ricerca telematica sullo stato patrimoniale e reddituale del debitore, con l'interpello delle banche dati da parte dell'ufficiale giudiziario, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale.


Tale importante riforma è rimasta - come spesso accade nel nostro paese - lettera morta, suscitando non solo il comprensibile malumore del personale interessato, ma anche e soprattutto la nascita di "strumenti informativi" alternativi poco ortodossi. Assistiamo oggi al proliferare di agenzie private che con un compenso di poche centinaia di euro sono in grado, senza alcuna formalità giudiziaria, di fornire una scansione dettagliata della condizione economica di qualsiasi soggetto. Questo riverbera i suoi effetti ben oltre la materia del recupero del credito, esponendo ogni cittadino a intrusioni indebite nella propria privacy, con tutti i rischi che si possono facilmente evidenziare. Sul tema riteniamo occorra una indagine seria, per interdire canali informativi sotterranei ed illegali.

Al contrario, l'implementazione dell'art. 492 bis consentirebbe, in analogia con istituti presenti in altri paesi europei ed in linea con le raccomandazioni del Cepej, un accesso guidato e riservato da parte di un gruppo circoscritto di pubblici funzionari (circa tremila), sotto vigilanza dell'autorità giudiziaria. Andrebbe a nostro avviso approfondita la tematica di approntare tutti gli strumenti tecnico-organizzativi (prevedendo anche l'utilizzo del sistema SERPICO, in uso all'agenzia delle entrate), con un intervento da parte del Ministero della Giustizia per impartire le disposizioni agli uffici periferici, al fine di rendere rapido, efficiente ed efficace il meccanismo di recupero del credito.

Alcuni mesi fa sono stati avviati i lavori di un tavolo tecnico istituito presso lo stesso ministero della Giustizia, con la presenza di tutte le OOSS, avente come obiettivo, tra gli altri, anche di approfondire gli aspetti tecnici relativi all'applicazione del 492 bis. Tale tavolo è stato inaspettatamente "dimenticato" ed occorre invece riavviarne al più presto i lavori.

L'implementazione della riforma consentirebbe anche di facilitare l'applicazione del Regolamento (UE) n° 655/2014, in materia di collaborazione tra paesi europei per il recupero transfrontaliero dei crediti civili e commerciali.

Riteniamo altresì prioritario inserire l'ufficiale giudiziario e tutti i servizi UNEP nel processo civile



telematico, al fine di sviluppare una sinergia indispensabile alla riduzione dei tempi dell'esecuzione. Poco prudente appare invece la possibilità di consentire direttamente al procuratore della parte creditrice di accedere telematicamente (492 ter) alle banche dati. L'alto numero di professionisti coinvolti e la non terzietà degli stessi costituisce un elemento di rischio per la privacy dei cittadini, per le stesse ragioni sopra argomentate.

La preoccupazione del Ministero della Giustizia circa la terzietà, indipendenza, imparzialità e trasparenza del soggetto che esercita funzioni pubbliche giurisdizionali e paragiurisdizionali è emersa in un importante parere emesso dall'Ufficio Legislativo (prot. 4478 del 20/11/08), afferente ad altra tematica, ma correlata con quella qui in discussione.

Per quanto concerne il tema dei decreti ingiuntivi, occorre osservare che lo sviluppo del Processo Civile Telematico ha portato una significativa riduzione dei tempi per l'ottenimento del titolo da parte del creditore. Occorre continuare su questo percorso, implementando, come detto, il PCT presso gli uffici NEP e valorizzando la professionalità dell'ufficiale giudiziario. In argomento si segnala che già in passato era stato presentato in sede parlamentare un disegno di legge (DdL C.2166 – XV legislatura), il quale fornisce interessanti spunti di riflessione sulla semplificazione della procedura per il recupero di crediti di somme liquide di denaro fondate su riconoscimento scritto o altro atto scritto proveniente dal debitore, ovvero su titolo di credito.


Inoltre il giudice dell'Esecuzione, in luogo del Presidente del Tribunale, potrebbe essere incaricato di autorizzare l'accesso alle banche dati, anche con un provvedimento consustanziale allo stesso titolo esecutivo, rendendo lo strumento un elemento ordinario e non incidentale nella fase di esecuzione.

Il percorso descritto appare certamente più limpido e garantista nei confronti del cittadino, in quanto incentrato comunque sul ruolo di un soggetto pubblico terzo, rispetto all'ipotesi di fornire un potere dispositivo al procuratore di parte, rimettendo poi al debitore l'onere di adire la via giudiziaria per evitare l'esecuzione forzata: evidente sarebbe la torsione di tale eventuale innovazione a sfavore dei soggetti più svantaggiati, in contrasto con il percorso intrapreso invece con alcune recentissime novelle legislative come quella dell'art. 560 cpc, in materia di espropriazioni immobiliari.

Comunque continuiamo a ritenere che il vero punto di debolezza del sistema sia l'effettività del recupero del credito e che l'applicazione del 492 bis consentirebbe di innescare un meccanismo virtuoso capace di far addivenire all'obiettivo del ristoro del creditore nell'arco di poche settimane, con ogni garanzia per tutte le parti coinvolte.

Per semplificare ulteriormente l'iter si potrebbe pensare alla notifica d'ufficio del titolo appena prodotto ed all'eliminazione dell'atto di precetto: l'ufficiale giudiziario, salva diversa istanza del creditore, potrebbe procedere trascorsi i 40 giorni dalla notificazione del titolo in assenza di opposizione, ad effettuare il pignoramento secondo le forme di legge (pignoramento presso terzi, mobiliare, immobiliare).

In relazione alla centralità dell'ufficiale giudiziario nel processo esecutivo, alcuni mesi fa abbiamo altresì presentato un progetto complessivo di riforma e modernizzazione della professione, che certamente arrecherebbe grande beneficio all'efficienza del sistema. In detto progetto è inclusa l'istituzione del verbale di constatazione, uno strumento assai utilizzato nell'ordinamento francese, a



servizio sia del processo di esecuzione, ma anche di quello di cognizione. Nella scorsa legislatura il DDL C2953, approvato purtroppo solo alla Camera dei Deputati, prevedeva "l'istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all'ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all'esecuzione di un titolo e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione". Tale strumento, come ogni attività di tipo certificativo e/o probatorio, avrebbe un indubbio effetto deflattivo per il sistema giudiziario, costituendo sicuro disincentivo all'intrapresa di cause temerarie, o comunque dall'esito assolutamente scontato. Il fatto che tale istituto sarebbe assolutamente privo di costi per l'Erario e sostanzialmente autoapplicativo rende ancora più incomprensibile la trascuratezza finora riservatagli. Riteniamo sia assolutamente importante riprendere le fila del ragionamento interrotte dalla conclusione della legislatura.

Le scriventi organizzazioni rimangono a disposizione per ogni ulteriore possibile contributo utile alla riflessione in corso, auspicando, al contempo, il completamento dei percorsi di riforma già avviati.

Roma, _____

FP CGIL
Meloni

CISL FP
Marra

UIL PA
Amoroso